# COMUNE DI ITRI
## Provincia di Latina

P.za Umberto I° – 04020 ITRI LT
Tel. 0771.7321 – Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it

COMUNE DI ITRI
PROT. 0010004

DEL. 18/06/2024
ORA 17:10

del 18.06.2024

**ORDINANZA N.10 DEL** 18.06.2024

**OGGETTO: LIMITI ORARI DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE E DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI ARTIGIANALI SIMILARI E DEGLI ESERCIZI PREVALENTEMENTE DI INTRATTENIMENTO E DI SVAGO.**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che nel territorio di questo comune è presente un numero consistente di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ricettivi che esercitano, tra l'altro, attività di intrattenimento musicale;
**RILEVATO** che l' Amministrazione comunale reputa la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di intrattenimento musicale, motore di sviluppo economico/turistico e di socializzazione, capace di contribuire efficacemente all'animazione e alla valorizzazione del territorio, offrendo ai giovani occasione di divertimento entro i confini comunali, limitando, tra l'altro, il grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora, non trovando in città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;
**CONSIDERATO** che, nel contempo, tali attività possono costituire altresì causa di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle zone interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
**DATO ATTO** che, i suddetti inconvenienti si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentando sia nel numero che nell'intensità durante la stagione estiva e che hanno come fonti principali l'alto volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, il mancato rispetto da parte di alcuni avventori delle norme di igiene e decoro urbano, disturbando la quiete pubblica con schiamazzi e altri rumori molesti e stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;
**CONSIDERATO**, altresì che la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che: - "…. Il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali può incorrere in una sanzione con la quale il Sindaco modifica o riduce l'orario di apertura al pubblico allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute e alle persone…" ( Consiglio di Stato sentenza n.4041 del 25.09.2008, TAR Trentino Alto Adige n.296 del 21.12.2009 e TAR Emilia Romagna n.650 del 28.07.2009; TAR Abruzzo n.239 del 30.05.2017); - "… risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività…" ( Corte di Cassazione

sentenze n. 45482 del 24.22 2004 e n. 15346 del 03.05.2006 );
**RITENUTA** la necessità di individuare la disciplina armonica che regoli gli orari di utilizzo di fonti di emissioni sonore di tali esercizi e soddisfi le esigenze sia dell'utenza dei locali pubblici che le esigenze di salvaguardia della qualità ambientale, della quiete pubblica e di tutela della salute;
**CONSIDERATO** che la sempre più notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore notturne impone la necessità di approntare ulteriori adeguate misure atte a garantire l'esercizio dell'attività economica, il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;
**DATO ATTO** che la limitazione degli orari delle emissioni acustiche e sonore generate dagli intrattenimenti musicali da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre, certamente, quei fattori di criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei residenti;
**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno prevedere in tutto il territorio comunale, il divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori in vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l'incolumità personale, nonché limitare gli orari dell'attività di intrattenimento musicale;
**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e ss.mm.ii., che recita: " ... *le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale... in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...* ".
**VISTO**, in particolare, l'art. 7 bis del il Decreto Legislativo sopra menzionato, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
**VISTA** la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 e ss.mm. e ii.;
**VISTO** la legge regionale n.18/2001;
**VISTO** il D.P.C.M. marzo 1991 " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
**VISTO** il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.;
**VISTO** la Legge n. 241/1990 ess.mm. e ii.;
**VISTO** il piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25.03.2009
**RILEVATO** che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;
**ONDE** consentire il rispetto ed il controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
**RICHIAMATA** la propria competenza in materia;

**PER** le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

**ORDINA**

alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi artigianali similari nonché agli esercizi prevalentemente di intrattenimento e svago, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, le misure di seguito indicate:
**1.** Le emissioni acustiche e sonore e la diffusione di musica generata dall'uso di apparecchi ed

impianti, sia operanti "all' aperto" che "al chiuso", sono consentite:

- ✓ **dal 1 maggio al 30 settembre sino alle ore 24:00;**
- ✓ **dal 1 luglio al 31 agosto, solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi, sino alle ore 01:00 del giorno successivo;**
- ✓ **dal 1 ottobre al 30 aprile sino alle ore 23:00;**

**2.** Gli orari determinati dalla presente ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
**3.** Che quanto disposto venga rispettato indipendentemente all'orario di chiusura del locale in cui l'attività rumorosa si svolge;
**4.** E' fatto divieto di vendita e somministrazione di cibi e bevande, di qualsiasi genere, in contenitori di vetro, il cui utilizzo sia idoneo a minacciare l'incolumità personale, a decorrere dalle ore 24.00;
**5.** Il divieto di cui al precedente punto non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es: pranzo/cena ) nell'ambito delle superfici in uso ai locali;
**6.** E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico- fisica;
**7.** I gestori di pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, direttamente, o a mero titolo esemplificativo, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti derivanti sia dalla normale attività, sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
b) provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali. Tale obbligo è esteso anche a tutti i componenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono dei rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici e di effettuare la pubblicità mediante la distribuzione di volantini al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa anche regolamentare;
c) controllare e garantire, all'interno e nelle immediate adiacenze del locale, che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con norme concernenti la sicurezza di persone e cose, nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**AVVERTE**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art.50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "*L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7- bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro*

*.Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689".*

La presente ordinanza avrà validità dalla data della pubblicazione sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione ad eventuali esigenze di ordine pubblico, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento a provvedimenti di livello nazionale o regionale concernenti specifiche attività, e sostituisce pertanto le precedenti ordinanze di pari oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Itri;
- sul sito istituzionale del Comune di Itri;

e, altresì, la trasmissione a :

- Prefettura di Latina;
- Commissariato di Polizia di Stato di Fondi;
- Comando Polizia Locale di Itri;
- Comando Compagnia Carabinieri di Itri;
- Guardia di Finanza Compagnia di Formia;
- ASL di Latina;
- ARPA Lazio Latina;
- Servizio S.U.A.P. Commercio.

Dalla residenza comunale, lì 18.06.2024

**Il Commissario Straordinario**
*Dott.ssa Antonietta Lonigro*

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina